Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Luca Monguzzi

Ord. nr 230 viab - 2026 **data di protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:
- la necessità di procedere ai lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Mentana, nel tratto compreso tra l'intersezione con via M. Buonarroti e l'intersezione con via D. Guarenti su entrambi i lati;
- la calendarizzazione degli interventi prevede la realizzazione dei lavori nei giorni lavorativi compresi tra il 20 luglio e il 31 ottobre 2026 per i quali è necessario procedere ad attuare modifiche viabilistiche;
- la determinazione dirigenziale nr 958/2026 con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Cave di Corconio Srl con sede in S.P. Vacciago - S.R. 229, Orta San Giulio (NO);
- il contratto stipulato nr 1036/2026 di rep. Prot. 134260 del 06 luglio 2026 - con il quale sono stati formalizzati i rapporti con la Stazione Appaltante.

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0141757/2026 del 14/07/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Considerato che occorre garantire la massima agevolezza alla circolazione veicolare, in considerazione del fatto che l'asse interessato dagli interventi è percorso giornalmente da notevoli flussi di traffico.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente.

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;
- la precedente ordinanza nr 48/2026 (atti nr prot. gen. 43365/2026) per una sua proroga temporale sino alle ore 18:00 del giorno 24 aprile 2026.

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A

Dalle ore 08:00 del giorno 20 luglio 2026 alle ore 18:00 del giorno 31 ottobre 2026 (con l'esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali ricomprese nel periodo indicato), a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

è istituito il ristringimento di carreggiata in via Mentana nel tratto compreso tra l'intersezione con via M. Buonarroti e l'intersezione con via D. Guarenti. Al fine di garantire il transito dei veicoli, la circolazione su via Mentana sarà garantita con l'istituzione di senso unico alternato nel tratto di area di cantiere di 50m in funzione dell'avanzamento dei lavori, regolamentato da almeno nr 2 movieri durante la presenza di maestranze in cantiere, al fine altresì di garantire il transito dei mezzi di pronto intervento e soccorso e delle linee del TPL (che non dovranno subire interruzione alcuna).

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei pedoni prevedendo la deviazione dei percorsi pedonali tramite gli attraversamenti esistenti e/o la realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori.

******

Si richiama al rispetto dell'Ordinanza Presidenza Regione Lombardia nr 484 del 09/06/2026 avente oggetto *"Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole".*

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con un preavviso almeno di 48 ore; nel particolare sarà cura del titolare dell'autorizzazione, provvedere a installare segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43) per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune di Monza - Servizio Strade con sede in via D. Guarenti, 2 - Monza (MB), che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del

COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Luca Monguzzi

richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it |Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969